



COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

Piazza degli Eroi, 18 - 02019 Posta (RI) Cod. Fisc. 00123930570 - c/c postale 15123029
tel 0746.951310-13 fax 0746-951258
pec segreteria.posta.ri@legalmail.it

6. In attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 25/08/1991 n. 287, si procederà all'applicazione delle sanzioni accessorie e/o misure interdittive come segue: sospensione dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione da 3 (tre) a 15 (quindici) giorni, qualora allo stesso esercente vengano contestate due violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del codice penale. Viene fatto salvo l'orario di chiusura degli esercizi di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande già regolamentato dalla normativa nazionale.

7. E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

8. Gli orari determinati dalla presente Ordinanza possono subire restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o per particolari motivi di disturbo della quiete pubblica.

DISPONE

Di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Rieti, al Comando Corpo Carabinieri di Borbona, al Comando Carabinieri Forestale di Posta, al Servizio di Polizia Locale del Comune di Posta, al Comando Vigili del Fuoco di Rieti.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tar della Regione Lazio entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li 29 luglio 2021

Il Sindaco
Achille Pacifici



COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

Piazza degli Eroi, 18 - 02019 Posta (RI) Cod. Fisc. 00123930570 – c/c postale 15123029
tel 0746.951310-13 fax 0746-951258
pec segreteria.posta.ri@legalmail.it

ORDINA

- alle manifestazioni pubbliche, organizzate da Pro loco Associazioni, Comitati con attività di intrattenimento esercitate mediante diffusione di Musica dal vivo e/o riprodotta con apparecchi elettroacustici;
- agli esercizi di somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande nei quali si intende organizzare spettacoli ed intrattenimento musicale, previa presentazione della SCIA;

QUANTO IN APPRESSO DISPOSTO

1. Fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sopra richiamata, ogni attività sonora svolta sia all'interno che all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati e di tutti i locali muniti di licenza ex art. 86 del TULPS, proveniente da karaoke, strumenti musicali, jukebox, radio, apparecchiature stereo ed ogni altro strumento idoneo a produrre emissioni acustiche, inclusa l'attività sonora prodotta da gruppi musicali "dal vivo", deve rispettare i seguenti orari:

- **dalle ore 10,00 alle ore 12,30:** la diffusione musicale è consentita all'interno dei locali e comunque esclusivamente quale sottofondo al normale svolgimento dell'attività;
- **dalle ore 19,00 alle ore 00,30 del giorno successivo:** nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale in materia di valutazione di inquinamento acustico e ambientale.

2. Dopo tali orari la musica potrà essere diffusa ma non potrà essere percepita all'esterno dei locali, né negli ambienti abitativi.

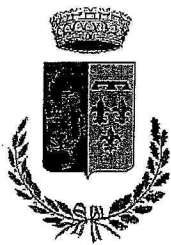
3. Negli orari consentiti, la diffusione della musica avvenga nel rispetto dei limiti di esposizione indicati dalla normativa vigente.

4. Altresì sarà cura del titolare, o del gestore, evitare che, oltre gli orari indicati, la permanenza di persone all'interno del locale comporti rumori, suoni o chiasso in genere percepibili all'esterno.

5. Per le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento, punite con le sanzioni amministrative previste dalla legge 24/11/1981 n. 689 nonché in attuazione dell'art. 7 del d.lgs 267/2000, si applicano le seguenti sanzioni:

- in caso di prima violazione, nel corso dell'anno solare - sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00;
- in caso di successive violazioni, nel corso dell'anno solare - sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00.

Prot. 5157
del 30.07.2021



COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

Piazza degli Eroi, 18 - 02019 Posta (RI) Cod. Fisc. 00123930570 - c/c postale 15123029

tel 0746.951310-13 fax 0746-951258

pec segreteria.posta.ri@legalmail.it

ORDINANZA n. 37 del 30 LUGLIO 2021

ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO
MUSICALE SU AREE PUBBLICHE E NEI PUBBLICI ESERCIZI.

IL SINDACO

Considerato che:

- durante il periodo estivo vengono organizzate manifestazioni pubbliche da Pro Loco, Associazione e Comitati festeggianti con attività di intrattenimento mediante diffusione di musica dal vivo e/o riprodotta e diffusione sonora all'aperto;
- i gestori dei pubblici esercizi, al fine di intrattenere la propria clientela, organizzano spettacoli ed intrattenimenti musicali;
- appare pertanto necessario disciplinare gli orari delle attività di intrattenimento svolte all'aperto al fine di contemperare tutte le ragioni di rilevanza generale coinvolte;

Atteso che questa Amministrazione:

- ritiene di dover garantire il rispetto e la tutela della quietà pubblica e privata nonché tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività di spettacolo e di intrattenimento, attraverso provvedimenti che stabiliscano in particolare quando ogni attività musicale dovrà cessare;

Visto:

- l'art. 50 del d. Lgs. 267/2000;
- la Legge n. 48 del 18/04/2017;
- l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), che dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse e, più in generale, gli artt. 68 e 69 della stessa disposizione;
- l'art. 17 della L.R. 03/08/2011 N. 18 "Norme in materia di inquinamento acustico" e l'art. 6 comma 1 lett. h) della Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento - competenze dei Comuni", in ordine alla disciplina delle attività economiche sotto il profilo dell'inquinamento acustico;

Ritenuto ragionevole procedere ad una fissazione dei tempi e dei modi di svolgimento delle attività musicali, nonché l'utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili, effettuate a seguito dell'emissione di un'ordinanza sindacale con la quale si autorizzano i pubblici esercizi, Associazioni, Pro Loco e Comitati, che ne facciano richiesta, ad effettuare spettacoli e trattenimenti all'aperto;